



**n. 26 (27 giugno 2014)**

**[www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it](http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it)**

## **FECONDAZIONE ETEROLOGA. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LE SUE MOTIVAZIONI.**

Dunque, la Corte Costituzionale ha dato disco verde al ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (con embrioni fecondati da gameti, totalmente o parzialmente esterni alla coppia). La decisione è stata presa il 9 aprile 2014 e la sentenza col dettaglio delle motivazioni è stata resa nota il 10 giugno.

Clicca e scarica **[Corte Costituzionale Sentenza n. 162 Anno 2014.pdf](#)**

La sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale del divieto di ricorrere a tecniche di tipo eterologo posto dall'art. 4, comma 3, della legge 40/2004. Clicca e scarica il testo aggiornato della **[legge 19 febbraio 2004, n.40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.pdf](#)**

Per agevolare la comprensione della sentenza, proponiamo un modestissimo glossario dei termini impiegati:

- *parametri costituzionali*: disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali o di altre fonti da esse richiamate o che in esse trovano fondamento, che si suppongono violate; - *giudice a quo*: il giudice che, nel corso di un processo, sospende la decisione e rimette alla Corte Costituzionale il giudizio sulla legittimità costituzionale di una norma cui dovrebbe dare applicazione; - *ricorrente*: la parte che ricorre al giudice a quo; - *ritenuto in fatto*: evocazione ed elencazione il più possibile oggettiva dei fatti che la Corte Costituzionale ha ritenuto rilevanti per risolvere la questione in punto di diritto; - *considerato in diritto*: motivazione logico-giuridica utilizzata dalla Corte per giungere alla sua decisione.

Nella sua sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato la necessità di un bilanciamento di contrapposte esigenze di rango costituzionale: ha indicato innanzitutto una "libertà fondamentale e generale di autodeterminarsi", di cui è espressione la scelta di coppie assolutamente sterili o infertili di formare una famiglia che abbia anche dei figli. Esiste poi un "diritto alla salute", comprensivo di salute fisica ma anche psichica, che giustifica la libertà di ricorrere a tecniche procreative di tipo eterologo (dando vita ad un figlio

geneticamente non riconducibile ad entrambi i genitori) per tutelare la salute (psichica) di coppie sottoposte allo stress di non potere avere (altrimenti) figli.

Sospeso invece il giudizio sul “diritto all’identità genetica” del nato. Per la Corte, l’eventuale interesse del nato a conoscere e a rapportarsi a un genitore non solo biologico (che lo partorisce), ma anche genetico (che concorre alla fecondazione dell’embrione dal quale ha origine), rimane essenzialmente una “questione”. Al riguardo la Corte richiama le aperture della legislazione e delle sue stesse sentenze concernenti l’istituto dell’adozione (dove è “già stato infranto il dogma della segretezza dell’identità dei genitori biologici quale garanzia insuperabile della coesione della famiglia adottiva”). Ma quanto tiene una analogia del genere?

Clicca e scarica [\*\*\*Adozioni: informazioni sull'identità dei genitori biologici.pdf\*\*\*](#)

Peraltro, la Corte “confina” rigorosamente il ricorso a tecniche di tipo eterologo, ammissibile solo nel caso che sia accertata l’esistenza di una patologia causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute: al pari di quelle di tipo omologo, il ricorso a tecniche di tipo eterologo deve ritenersi legittimo solo “qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità” (art. 1, comma 2, Legge 40/2004), dunque solo nel caso che sia accertato il carattere assoluto delle stesse, documentato da atto medico (art. 4, comma 1). A maggior ragione la sentenza circoscrive dette tecniche alla donazione di gameti, rigettando ogni assimilazione alla cosiddetta “surrogazione di maternità”, che rimane espressamente vietata. Sono direttamente applicabili alla fecondazione eterologa le norme concernenti i requisiti soggettivi di accesso previsti per quella di tipo omologo (art. 5 della Legge 40/2004: “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertili, entrambi viventi”). Rimane il divieto di commercializzazione di gameti ed embrioni (art. 12, comma 6).

Confermate, infine, anche per i nati da tecniche riproduttive di tipo eterologo, le norme di tutela concernenti lo stato giuridico del nato e i rapporti con i genitori e a maggior ragione, diventato legittimo il ricorso alla fecondazione eterologa, le norme concernenti la completa estraneità del donatore di gameti rispetto al nato dettate dalla Legge 40/2004 in violazione del divieto.

Rimane il problema (extragiuridico) di una condizione riproduttiva per coppie adulte, capaci di sostenere psicologicamente una “diversità” (il seme di un altro!) ancora esposta a controverse valutazioni. Per il nato (ferma, crediamo, la necessità del più completo anonimato del donatore) rimane il delicato problema se portare alla luce, quando e come, le congiunture del suo concepimento, togliendo di mezzo un “mistero” che potrebbe esso sì essere causa di un forte disagio e squilibrio, per il nato e nella famiglia.